


REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 marzo 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2020, n. 1.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.

PARTE PRIMA**Sezione I****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2020, n. 1.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022.

Art. 2

(Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d) ed e) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spesa) a decorrere dal 2020 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai fini del contenimento e della riduzione della spesa.

2. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, agli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, agli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione, alle attività di indagine e di ricerca, di assistenza tecnica e finanziaria, affidate ai suoi enti strumentali attinenti alle rispettive finalità istituzionali, nonché agli incarichi professionali ovvero alle convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica alle spese sostenute con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali, alle spese inserite in programmi di sviluppo socio-economico del territorio regionale, alle spese per pubblicità avente carattere legale, finanziario o derivante da obblighi normativi, nonché alle spese per feste nazionali previste da disposizioni di legge.

4. La Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

5. Il complesso della spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il limite di spesa può essere superato, previa adozione di un provvedimento motivato da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice di altro ente regionale, per la partecipazione a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. Il presente

comma non si applica alla spesa per missioni sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, alla spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo, alla spesa per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

6. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, alla spesa per i corsi di educazione continua in medicina di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419).

7. Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, sono, automaticamente, ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il presente comma non si applica agli organi di revisione, di controllo o di valutazione.

8. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

9. I commi precedenti si applicano anche agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali.

10. Gli organismi, enti e agenzie strumentali regionali, costituiti successivamente all'anno 2009, ai fini del contenimento della spesa di cui al presente articolo, adottano quale parametro di riferimento il complesso degli impegni di spesa assunti o il totale dei costi sostenuti nel primo esercizio utile.

11. A decorrere dall'anno 2020, l'Assemblea legislativa, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa statale, per quanto di competenza, stabilisce con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza i limiti di spesa delle voci di cui al presente articolo e di cui all'articolo 9 della l.r. 4/2011.

12. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

13. A decorrere dall'anno 2020 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 4/2011.

Art. 3

(Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), le parole: "Le disposizioni della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 4, le disposizioni del presente Titolo".

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 11/1995, è aggiunto il seguente:

"4 ter. Nelle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa l'incarico di componente supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 1 fino alla comunicazione di subentro del supplente al componente effettivo. In tal caso il cumulo con altro incarico di componente effettivo deve essere rimosso entro quindici giorni dalla comunicazione di subentro.".

3. Dopo l'articolo 11-bis della l.r. 11/1995, è inserito il seguente:

"Art. 11-ter

(Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non delibera le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.

2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.

3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi di cui all'articolo 1, comma 2.".

4. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 11/1995, è sostituito dal seguente:

“1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, ovvero quando la Giunta regionale debba provvedere previa designazione dell'Assemblea legislativa, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 15.”.

Art. 4

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1)

1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), la parola: “*trentaseti*” è sostituita dalla seguente: “*quarantotto*”.

2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.

Art. 5

(Integrazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (*Programmi straordinari di ricostruzione*)

1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, con la legge 12 dicembre 2019, n. 156.

2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, di seguito U.S.R., pubblica un avviso per la formazione del programma di cui al comma 1, fissando i termini entro i quali i privati possono presentare le istanze di inserimento degli interventi nello stesso, relativamente a beni immobili localizzati nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.

3. L'U.S.R. invia le istanze ricevute ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi. Il comune, previa istruttoria, trasmette all'U.S.R. l'atto di approvazione.

4. L'U.S.R. predisponde il programma straordinario di ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 123/2019, convertito con modificazioni con la legge 156/2019 e, in ogni caso, degli eventuali strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, sulla base delle istanze dei privati approvate dai comuni.

5. Il programma viene trasmesso al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.

6. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, il programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e trasmesso ai comuni interessati.”.

Art. 6

(Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

1. Nelle more del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni, gli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), di seguito ISUC, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 2, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente dell'Assemblea legislativa, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi dell'ISUC. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato

il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 70 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali. Nell'ipotesi in cui venga nominato un dirigente dell'amministrazione regionale, le funzioni sono svolte senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2:

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'ISUC, nelle more del riassetto organizzativo di cui al comma 1;

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'ISUC;

c) compie gli adempimenti prescritti a seguito del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni;

d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio dell'ISUC.

Art. 7

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Al comma 10 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale), dopo la parola: "opera" è aggiunta la seguente: "anche".

Art. 8

(Modificazione alla legge regionale 1 agosto 2019, n. 5)

1. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 5 (Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 1024/2019 del 25 giugno 2019 del Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile), la parola: "11" è sostituita dalla seguente: "01".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 marzo 2020

TESEI

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210) e decreto legge 16 ottobre 2017, 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284).

Note all'art. 2, commi 1, 2, 6, 11 e 13:

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), come modificato dalle leggi regionali 23 dicembre 2013, n. 32 (in B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35) e 27 luglio 2017, n. 11 (in S.S. al B.U.R. 2 agosto 2017, n. 32), è il seguente:

«Art. 9
Disposizioni di contenimento della spesa.

1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:
 - a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;
 - b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di euro trenta a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;
 - c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2017 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;
 - d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;
 - e) i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), sono ridotti del dieci per cento, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010,

convertito dalla L. n. 122/2010. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale;

g) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi;

h) a decorrere dall'anno 2011 la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni;

i) a decorrere dall'anno 2011 la spesa per missioni, anche all'estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali;

l) a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi;

m) il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

3. La Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.

4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia.

5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.».

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101), è stato modificato e integrato con: decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. 3 giugno 2008, n. 128) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 2 agosto 2008, n. 180), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), legge 7 luglio 2009, n. 88 (in S.O. alla G.U. 14 luglio 2009, n. 161), decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in S.O. alla G.U. 5 agosto 2009, n. 180), decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. alla G.U. 27 febbraio 2010, n. 48), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 (in G.U. 14 maggio 2012, n. 111), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13 luglio 2012, n. 162), legge 1 ottobre 2012, n. 177 (in G.U. 18 ottobre 2012, n. 244), decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. 28 giugno 2013, n. 150), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (in S.O. alla G.U. 22 agosto 2013, n. 196), decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16 agosto 2013, n. 191), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15 ottobre 2013, n. 242), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 (in G.U. 10 marzo 2014, n. 57), legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2014, n. 261), decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, (in S.O. alla G.U. 24 giugno 2015, n. 144), legge 29 luglio 2015, n. 115, (in G.U. 3 agosto 2015, n. 178), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (in S.O. alla G.U. 23 settembre 2015, n. 221), decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14 marzo 2016, n. 61), decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (in G.U. 18 agosto 2016, n. 192), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 4 ottobre 2018, n. 231) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 3 dicembre 2018, n. 281), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302) e decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11 marzo 2019, n. 59).

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174.

- Il decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 7 aprile 1998, n. 81.
- Il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 luglio 1999, n. 165.

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente degli artt. 1, comma 2, 4 e 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), come modificato dalle leggi regionali: 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 15), 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 4 agosto 2014, n. 14 (in B.U.R. 6 agosto 2014, n. 38), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52) e 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), è il seguente:

«Art. 1
Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.
1-bis. La Regione provvede alle nomine e designazioni conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere.
2. *Salvo quanto previsto dall'art. 11-ter, comma 4, le disposizioni del presente Titolo* non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali.
3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

Art. 4
Divieto di cumulo-reincarichi.

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.
2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso.
3. Decoro inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.
4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.
4-bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito.
- 4-ter. *Nelle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa l'incarico di componente supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 1 fino alla comunicazione di subentro del supplente al componente effettivo. In tal caso il cumulo con altro incarico di componente effettivo deve essere rimosso entro quindici giorni dalla comunicazione di subentro.*

Art. 16
Nomine su designazione.

1. *Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, ovvero quando la Giunta regionale debba provvedere previa designazione dell'Assemblea legislativa, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 15.*
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva: ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in

possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.
5. Abrogato.».

- Il testo dell'art. 11-ter della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica), come inserito dalla presente legge, è il seguente:

*«Art. 11-ter
(Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non deliberi le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.
2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dell'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.
3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi di cui all'articolo 1, comma 2.».

Note all'art. 4, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1, recante “Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 gennaio 2017, n. 4), come modificato dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), è il seguente:

*«Art. 7
Misure su particolari tipologie di interventi.*

1. Il termine per l'avvio delle attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse previste dai progetti di sviluppo di cui alla Delib.G.R. 22 giugno 2005, n. 1036 (Eventi sismici 1997 - L.R. n. 30/1998, art. 4, comma 3-ter, lettera c), fascia N all'interno del P.I.R. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.), già prorogato con Delib.G.R. 26 maggio 2014, n. 572 (Eventi sismici 1997 - Delib.G.R. n. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.), è ulteriormente prorogato di quarantotto mesi. Per le attività i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quarantotto mesi per l'avvio delle attività medesime decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».

- Il testo dell'art. 9, comma 1 della legge regionale 1/2017, n. 1, è il seguente:

*«Art. 9
Programmazione e rendicontazione opere pubbliche.*

1. Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all'articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all'articolo 8, comma 3, del D.L. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento.
Omissis.».

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8, recante “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 3 bis, come modificato dalla legge di conversione, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” (pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2019, n. 250), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 (in G.U. 23 dicembre 2019, n. 300):

«Art. 3 bis.

Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.».

- Il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 (in G.U. 17 dicembre 2016, n. 294), è stato modificato con: decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 (in G.U. 9 febbraio 2017, n. 33), convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 (in G.U. 10 aprile 2017, n. 84), decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144), decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), legge 27 dicembre 2017 n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 29 maggio 2018 n. 55 (in G.U. 29 maggio 2018, n. 123), convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89 (in G.U. 24 luglio 2018, n. 170), decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 (in G.U. 25 luglio 2018, n. 171) convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018 n. 108 (in G.U. 21 settembre 2018, n. 220), decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 (in G.U. 28 settembre 2018, n. 226), convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130 (in S.O. alla G.U. 19 novembre 2018, n. 269), legge 30 dicembre 2018 n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140), decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111 (in G.U. 14 ottobre 2019, n. 241), convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 (in G.U. 13 dicembre 2019, n. 292), decreto legge 24 dicembre 2019 n. 123 (in G.U. 24 ottobre 2019, n. 250), convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 (in G.U. 23 dicembre 2019, n. 300) e decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51).

Si riporta il testo degli artt. 11 e 16 e il testo degli allegati 1, 2 e 2bis:

«Art. 11.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

- ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
- ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
- ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

- aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione

effettuato dall'ISTAT nel 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
 c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di iniziazione (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprensivo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Art. 16.

Conferenza permanente e Conferenze regionali

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale

protetta e del Comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
- a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto;
- b) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.

5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaletto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);

- 16. Leonessa (RI);
- 17. Micigliano (RI);
- 18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

- 19. Amandola (FM);
- 20. Acquasanta Terme (AP);
- 21. Arquata del Tronto (AP);
- 22. Comunanza (AP);
- 23. Cossignano (AP);
- 24. Force (AP);
- 25. Montalto delle Marche (AP);
- 26. Montedinove (AP);
- 27. Montefortino (FM);
- 28. Montegallo (AP);
- 29. Montemonaco (AP);
- 30. Palmiano (AP);
- 31. Roccafluvione (AP);
- 32. Rotella (AP);
- 33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

- 34. Acquacanina (MC);
- 35. Bolognola (MC);
- 36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
- 37. Cessapalombo (MC);
- 38. Fiastra (MC);
- 39. Fiordimonte (MC);
- 40. Gualdo (MC);
- 41. Penna San Giovanni (MC);
- 42. Pievebovigliana (MC);
- 43. Pieve Torina (MC);
- 44. San Ginesio (MC);
- 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
- 46. Sarnano (MC);
- 47. Ussita (MC);
- 48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

- 49. Arrone (TR);
- 50. Cascia (PG);
- 51. Cerreto di Spoleto (PG);
- 52. Ferentillo (TR);
- 53. Montefranco (TR);
- 54. Monteleone di Spoleto (PG);
- 55. Norcia (PG);
- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO:

- 1. Campli (TE);
- 2. Castelli (TE);
- 3. Civitella del Tronto (TE);
- 4. Torricella Sicura (TE);
- 5. Tossicia (TE);
- 6. Teramo.

REGIONE LAZIO:

- 7. Cantalice (RI);
- 8. Cittaducale (RI);
- 9. Poggio Bustone (RI);
- 10. Rieti;
- 11. Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
 13. Appignano del Tronto (AP);
 14. Ascoli Piceno;
 15. Belforte del Chienti (MC);
 16. Belmonte Piceno (FM);
 17. Calderola (MC);
 18. Camerino (MC);
 19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
 20. Castel di Lama (AP);
 21. Castelraimondo (MC);
 22. Castignano (AP);
 23. Castorano (AP);
 24. Cerreto D'esi (AN);
 25. Cingoli (MC);
 26. Colli del Tronto (AP);
 27. Colmurano (MC);
 28. Corridonia (MC);
 29. Esanatoglia (MC);
 30. Fabriano (AN);
 31. Falerone (FM);
 32. Fiuminata (MC);
 33. Folignano (AP);
 34. Gagliole (MC);
 35. Loro Piceno (MC);
 36. Macerata;
 37. Maltignano (AP);
 38. Massa Fermana (FM);
 39. Matelica (MC);
 40. Mogliano (MC);
 41. Monsapietro Morico (FM);
 42. Montappone (FM);
 43. Monte Rinaldo (FM);
 44. Monte San Martino (MC);
 45. Monte Vidon Corrado (FM);
 46. Montecavallo (MC);
 47. Montefalcone Appennino (FM);
 48. Montegiorgio (FM);
 49. Monteleone (FM);
 50. Montelparo (FM);
 51. Muccia (MC);
 52. Offida (AP);
 53. Ortezzano (FM);
 54. Petriolo (MC);
 55. Pioraco (MC);
 56. Poggio San Vicino (MC);
 57. Pollenza (MC);
 58. Ripe San Ginesio (MC);
 59. San Severino Marche (MC);
 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
 61. Sefro (MC);
 62. Serrapetrona (MC);
 63. Serravalle del Chienti (MC);
 64. Servigliano (FM);
 65. Smerillo (FM);
 66. Tolentino (MC);
 67. Treia (MC);
 68. Urbisaglia (MC).
- REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).

Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);

- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).».

Note all'art. 6, commi 1 e 2:

- La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, recante “Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea”, è pubblicata nel B.U.R. 22 febbraio 1995, n. 9.
- Il testo dell'art. 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (si veda la nota all'art. 3, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 17-bis
Nomina commissari.

1. La nomina dei commissari per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti o ordinati con legge regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi.
2. I commissari di cui al comma 1 possono essere nominati dalla Regione:
 - a) nei casi previsti dalla legge;
 - b) nei casi in cui la Regione deve esercitare poteri sostitutivi previsti dalla legge;
 - c) nei casi in cui gli enti sui quali la Regione esercita la vigilanza:
 - 1) abbiano omesso il compimento di atti obbligatori per legge;
 - 2) presentino situazioni gravi da pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente;
 - 3) siano impossibilitati al regolare funzionamento per cause oggettive quali la mancata costituzione, la decadenza, lo scioglimento degli organi ordinari o le dimissioni dei titolari dei medesimi organi;
 - d) nei casi di scioglimento di enti sottoposti alla vigilanza della Regione e occorra provvedere alla loro liquidazione, ovvero, in caso di riassetto organizzativo degli stessi e si renda opportuno accelerare il processo di riordino fino all'insediamento dei nuovi organi.
 3. Non può essere nominato commissario chi è stato revocato dall'incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.
 4. Per la nomina dei commissari si tiene conto della qualificazione professionale o dell'esperienza amministrativa maturata, con particolare riferimento alle esperienze professionali, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.
 5. Alle nomine dei commissari non si applicano le disposizioni della presente legge sul procedimento di nomina e sui requisiti dei candidati, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter.».

Nota all'art. 7:

- Il testo vigente dell'art. 8, comma 10-bis della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), come modificato dalle leggi regionali: 28 dicembre 2017 n. 20 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 22 ottobre 2018 n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55) e 27 dicembre 2018 n. 14 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 8 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Società consortile Umbria Salute e Servizi.

Omissis.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi.

*Omissis.».*Nota all'art. 8:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 5, recante “Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 1024/2019 del 25 giugno 2019 del Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile” (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili del bilancio 2019-2021 dell'Assemblea legislativa, esercizio 2019, per l'importo complessivo di euro 928.791,09, allocate nella Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, Titolo 01: SPESE CORRENTI del Bilancio di previsione della Regione Umbria assestato 2019-2021 anno 2019.».

STEFANO STRONA - Direttore responsabile